



# BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI AUTOTRASPORTATORI A SEGUITO DELLA DEVIAZIONE DI VEICOLI DALLA SS n.1 Aurelia E SR 206 ALLA A12 NEL PERIODO 15/04/2025 – 15/10/2025 ANNO 2025

*Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 1° dicembre 2025*

## Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Nell’ambito degli interventi a supporto dell’economia del territorio, tenuto conto che con decreto prefettizio n. 29787 del 7.4.2025 è stata disposta la sospensione in entrambi i sensi di marcia del transito dei mezzi pesanti<sup>1</sup> sulla SS 1 Aurelia (tra la località “Maroccone” e il Km 300+100 della S.S.n. 1 Aurelia in località Chioma) e sulla SR 206 (nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone) nei giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2025, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, congiuntamente con il Comune di Collesalvetti, intende sostenere, attraverso la concessione di contributi, gli autotrasportatori delle province di Livorno e di Grosseto che, a seguito del suddetto decreto, hanno sostenuto maggiori costi di trasporto.

## Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria, messa a disposizione della Camera di Commercio per il presente bando, ammonta ad € 15.000.

A questa dotazione finanziaria si aggiungono € 5.000 messi a disposizione dal Comune di Collesalvetti per un totale complessivo di € 20.000.

Il Comune di Collesalvetti destinerà le proprie risorse alle sole imprese del proprio territorio. Le risorse del Comune si aggiungeranno alle risorse stanziate dall’Ente camerale.

È riservata la facoltà ai Comuni della provincia di Livorno e di Grosseto di aderire alla presente iniziativa anche successivamente alla sua pubblicazione, mediante lo stanziamento di risorse proprie che potranno destinare alle imprese del proprio territorio ampliando pertanto l’impatto dell’intervento. In tale ipotesi, l’erogazione della quota di contributo di competenza comunale sarà effettuata direttamente dal Comune aderente ai soggetti beneficiari, come meglio specificato al successivo art. 4

Nel rispetto dell’art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

## Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese; loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all’Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, iscritte in Camera di commercio con il seguente codice ATECO: **49.41 Trasporto di merci su strada** ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale o unità locale nella provincia di Livorno o Grosseto;

<sup>1</sup> Ai sensi del decreto prefettizio n. 29787 del 7.4.2025, per mezzi pesanti si intendono gli autoveicoli singoli e i complessi veicolari a tre o più assi, e comunque quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate.



- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno, con codice ATECO 49.41;
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2024, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)<sup>2</sup>.
- h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- i) essere in possesso della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (Polizza CAT-NAT) conforme ai requisiti di legge (per le imprese obbligate alla stipula ai sensi della Legge 213/2023 e del relativo Decreto Ministeriale 18/20025)<sup>3</sup>

Il possesso del requisito di cui alla lettera i) è comprovato tramite un'attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi (La Compagnia di assicurazione, l'Agenzia o il broker assicurativo) relativamente alla sussistenza delle seguenti situazioni<sup>4</sup>:

- I. avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa<sup>5</sup>;
- II. esistenza di polizze assicurative già in essere a copertura dei danni catastrofali da adeguare alla normativa alla loro scadenza (ex art. 11.2 DM n. 18 /2025).

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per i soli requisiti di cui alla lett. c), lett. d), lett. f), lett. i), potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Qualora l'integrazione/regolarizzazione avvenisse oltre i 10 giorni lavorativi la pratica sarà respinta. Resta comunque valida la possibilità di presentare una nuova domanda.

<sup>2</sup> Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

<sup>3</sup> Le imprese devono aver stipulato la polizza entro le date sotto indicate, salvo proroghe:

Medie Imprese: 30 settembre 2025

Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025

- sono escluse dall'obbligo della stipula della polizza CAT-NAT le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprese agricole), secondo quanto indicato nell'art. I, comma 111 del Legge 213/2023.

<sup>4</sup> L'attestazione può essere anche direttamente presente all'interno del contratto assicurativo, Ad esempio, il contratto potrebbe riportare la dicitura "Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213".

<sup>5</sup> Il comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in tema di obbligo di stipula dei contratti assicurativi per la copertura di rischi catastrofali delle imprese è stato modificato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 e successivamente dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78. Per la proroga del termine del medesimo comma si veda l'articolo 19, comma 1-quater, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 e successivamente l'articolo 1, del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78.



#### Articolo 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA), per un importo unitario massimo pari ad euro 1.500,00, oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità.

In aggiunta al contributo camerale, il Comune di Collesalvetti riconosce, per le imprese beneficiarie localizzate nel proprio comune di competenza, un contributo pari al 10% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di Iva), per un importo unitario massimo pari ad euro 500.

Tale contributo aggiuntivo sarà liquidato dall'Ente camerale.

In caso di esaurimento di uno o più plafond previsti, l'impresa beneficiaria accederà esclusivamente al plafond rimasto attivo.

Qualora ulteriori Comuni decidano di co-finanziare l'iniziativa, sarà il singolo Comune finanziatore a provvedere direttamente all'erogazione della propria quota di contributo aggiuntivo, comunicandone le relative percentuali e modalità direttamente ai beneficiari del presente avviso.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di € 250,00 aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

Le cooperative ed i Consorzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 potranno presentare la domanda di contributo solo per le spese di pedaggio sostenute per il transito dei propri veicoli intestati al Consorzio o alle Cooperative stesse.

Le imprese consorziate o appartenente alle cooperative, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, potranno fare domanda di partecipazione per proprio conto e solo per i propri mezzi, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando.

Ogni impresa può presentare **una sola domanda** a valere sul presente bando anche se riferita a più veicoli intestati, fermo restando il contributo massimo così come sopra riportato.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 10% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.



La Camera di commercio si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 8.

#### Articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese del pedaggio sotto riportate, comprovate da documenti fiscalmente validi corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Sono ammissibili **le spese di pedaggio** effettuate con apparati di telepedaggio , sostenute a seguito del dirottamento della circolazione dei mezzi pesanti (autoveicoli singoli e dei complessi veicolari a tre o più assi, e comunque di quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate), intestati all'impresa o al Consorzio/cooperativa e associati ai veicoli commerciali impiegati nella tratta, dalla SS1 Aurelia e SR 206 Emilia **all'Autostrada A12 nel tratto compreso tra i caselli Collesalvetti – Rosignano (sia “Barriera” che “Svincolo”) e viceversa, nel periodo 15/04/2025 – 15/10/2025**, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, secondo quanto stabilito dal Decreto del Prefetto di Livorno n. 29787 del 7.4.2025.

Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dal Consorzio/cooperativa o dall'impresa richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire **dal 15 aprile fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione**. A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e del pagamento.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

Il costo minimo ammissibile a contributo, per qualunque soggetto richiedente il contributo, deve essere pari a € 500 (al netto di IVA)

Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda non possono essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

#### Articolo 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- imposte, diritti, bolli e tasse e qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge;
- spese non riconducibili a quelle previste nell'art.5.



## Articolo 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione è valida sia per l'eventuale assegnazione del contributo camerale che del contributo comunale.

Le richieste di contributo possono essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 3 dicembre 2025 ed entro il giorno 30 dicembre 2025 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/>, a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione, possono accedere con SPID, CNS, CIE.

Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione delle domande di contributo.

La procedura da seguire per la presentazione della domanda è indicata in calce al presente bando.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del titolare/legale rappresentante (non è ammesso la delega per la sottoscrizione della domanda)
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini di apertura del bando, come sopra indicate.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb).

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

- A. **Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- C. **Copia delle fatture**, intestate al soggetto richiedente il contributo, in formato .pdf, nelle quali risultino evidenziati i passaggi tra i caselli Collesalvetti-Rosignano nel periodo 15/04/25 – 15/10/25 (nelle modalità di entrata/uscita di cui all'art. 5);

Nel caso in cui il richiedente appartenga ad un consorzio/cooperativa e non sostenga direttamente i costi di pedaggio, dovrà allegare la fattura emessa a carico del proprio consorzio/cooperativa corredata con documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la relativa fattura che il consorzio ha emesso all'impresa.

Tutte le fatture dovranno essere debitamente accompagnate da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti<sup>6</sup>. Da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo

- D. **Copia della carta di circolazione** dei veicoli di classe 3, 4 e 5 per i quali viene richiesto il contributo, nel caso in cui non fosse indicata la tipologia di classe nelle fatture di cui al punto C;
- E. **Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica** sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).
- F. Attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla sussistenza delle seguenti situazioni:

- avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa (di cui all'art 3 punto i);

<sup>6</sup> Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



- esistenza di polizze assicurative già in essere a copertura dei danni catastrofali da adeguare alla normativa alla loro scadenza (ex art. 11.2 DM n. 18 /2025).

G. Eventuale documentazione attestante la situazione fiscale nel caso in cui l'IVA rappresenti un costo per l'impresa richiedente.

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it).

#### Articolo 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione e liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento l'impresa riceverà comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica sul sito della Camera di commercio.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione fino a chiusura del bando, che costituiranno una lista d'attesa. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art.7;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all' art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.



La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate all'art. 7. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art.3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art.3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F, G di cui all'art.7 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati comporterà l'adozione del provvedimento negativo.

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)

#### Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

#### Articolo 10 - DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;



- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritieri, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" in materia di aiuti di stato.
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 9.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"Rinuncia contributo bando autotrasportatori - 2025"**.

#### Articolo 11 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento n.2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023).

In base a tale Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica" <sup>7</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

#### Articolo 12 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

#### Articolo 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

#### Articolo 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marta Mancusi, funzionario del Servizio Promozione e Sviluppo economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presso cui è possibile prendere visione degli atti.

#### Articolo 15 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di promozione e Sviluppo economico

Email: [promozione@lg.camcom.it](mailto:promozione@lg.camcom.it)

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:  
[cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it).

#### Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrice di servizi collaterali;
- agli Enti pubblici cofinanziatori dell'iniziativa;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;



All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)

#### **Articolo 17 - TRASPARENZA**

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

#### **Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)



## PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

Per la presentazione della domanda di contributo si prega di seguire le seguenti istruzioni:

### 1. ACCESSO AL PORTALE:

- a. Collegarsi al sito: <https://restart.infocamere.it>
- b. Cliccare sul pulsante ACCEDI presente nella homepage della sezione Beneficiario
- c. Effettuare l'accesso tramite identità digitale: SPID, CNS o CIE
- d. Selezionare, fra le iniziative attive, il bando: "AUTOTRASPORTATORI 2025"<sup>8</sup>
  
- e. Per assistenza, consultare la guida disponibile a questo link

### 2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

- a. Accedere alla sezione RICHIEDI relativa al bando, che è visibile solo durante il periodo di apertura della presentazione delle domande.
- b. Compilare il modulo seguendo le istruzioni riportate nella guida a questo link.
- c. Inserire tutte le informazioni richieste
- d. Cliccare su AVANTI per proseguire

### 3. CARICAMENTO DEGLI ALLEGATI:

- a. Nella sezione ALLEGATI, caricare la documentazione indicata nel presente articoli

Attenzione: Si ricorda che tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa richiedente il contributo in formato CAdES (con estensione .p7m)

### 4. INVIO DELLA DOMANDA:

Verificare attentamente il riepilogo delle informazioni inserite

Procedere con le seguenti operazioni:

- a. SCARICA MODELLO – genera il PDF della richiesta
- b. CARICA MODELLO FIRMATO – carica il PDF firmato digitalmente
- c. INVIA – inoltra la domanda (operazione definitiva)

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esclusa dall'elenco previsto dall'Art. 3, Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642 del

26/10/1972.

### 5. VERIFICA DELL'INVIO:

Dopo l'invio, la domanda sarà visibile nella sezione LISTA RICHIESTE come INVIATA.

Verificare la presenza della RICEVUTA d'invio.

### 6. STATO DELLE RICHIESTE:

<sup>8</sup> Per il controllo preventivo del Durc, accedere alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps al seguente link:

<https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.dure-online.html>;

Per verificare gli importi accordati all'impresa in regime de minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti:  
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>



Nella sezione Richieste, è possibile visualizzare lo stato di ogni domanda:

a. In compilazione

b. Da completare

c. Inviata

Azioni disponibili:

d. Richiesta – scarica il modulo della domanda

e. Ricev. Invio – scarica la ricevuta di invio